

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA


Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias.

DETERMINAZIONE N. 1509 / TP-CA CI DEL 30 LUG 2010

Oggetto: Pos. 74105 / Comune di Villamassargia / Piano Particolareggiato – 2° stralcio. / Autorizzazione ex art. 9 della L.R. n. 28/1998.

Il Direttore del Servizio

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le Leggi Regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 31526/114/P del 28/10/2009 di conferimento all'arch. Giorgio Costa delle funzioni di Direttore del Servizio della Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia - Iglesias;
- VISTO l'articolo 6 del D.P.R. n. 480/1975;
- VISTO l'art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;
- VISTO l'art. 146, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, nel testo coordinato con il D.Lgs. n. 156 e n. 157 del 24/03/2006;
- VISTO il Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
- VISTO l'articolo 28 della Legge n. 1150/1942;
- VISTO l'articolo 21 della L.R. 45/1989;
- VISTA la nota n. L/1612 del 7 aprile 2006 con la quale la Direzione Generale dell'Area Legale, anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale sulla competenza normativa della Regione Sardegna nella materia della tutela del paesaggio, ritiene tuttora vigente la norma di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 28/1998 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias

DET. N. 1505 /TP-CA CI
DEL 30.08.10

del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348", che prevede l'approvazione regionale, sotto il profilo paesaggistico, dei piani attuativi di cui all'art. 21 della L.R. 45/1989;

- VISTO il D.P.R.S. 08/09/2006 n. 82, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – Primo Ambito Omogeneo;
- VISTA l'istanza del Comune di Villamassargia, assunta agli atti d'ufficio con prot. 0023015 del 1 luglio 2010, tesa ad ottenere il rilascio della prescritta autorizzazione al Piano Particolareggiato – 2° stralcio;
- VERIFICATO che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione ricade nel territorio del Villamassargia, in ambito vincolato ai sensi dell'art. 47 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR;
- VISTA la determinazione n. 1131/D.G. del 18/10/200 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la verifica della perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune di Villamassargia;
- VISTA la determinazione n. 42/D.G. del 19/01/2009 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la verifica di conformità ex art. 52 NTA PPR – indirizzi applicativi di cui alla DGR n. 16/3 del 24/04/2007 del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Villamassargia, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 13 del 31/03/2001, n° 15 del 28/03/2003 e n° 69 del 14/12/2006 ;
- VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio;
- DATO ATTO che il piano attuativo di cui all'oggetto, così come da relazione tecnica, risulta adottato (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell' 11 marzo 2008) e approvato definitivamente (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29 aprile 2009);
- VISTO il progetto consistente nel Piano Particolareggiato del Centro Storico – secondo stralcio, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione Generale
 - Tabelle Parametriche delle unità edilizie



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias

DET. N. 1503 /TP-CA CI
DEL 30.04.10

- Norme Tecniche di Attuazione
- Quadro di Unione delle unità edilizie
- Tavole degli isolati nn. A20-21-22-23-28-29-30-32-34-35-41-42-43-46-49 (Planimetrie e prospetti stato di fatto)
- Tavole degli isolati nn. B20-21-22-23-28-29-30-32-34-35-41-42-43-46-49 (Planimetrie e prospetti stato di progetto e categorie di intervento)

CONSIDERATO che le azioni programmate e previste nel Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Villamassargia risultano coerenti con l'art. 52 delle NTA del PPR;

VERIFICATA la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Villamassargia;

ACCERTATO che gli elaborati presentati offrono una descrizione esaustiva del patrimonio edilizio esistente, nella sua evoluzione storica e nella condizione attuale (tipologie edilizie e architettoniche, stato di conservazione) anche attraverso abachi e schede parametriche delle unità edilizie, per ciascuna unità di intervento, riportando sia le caratteristiche tipologiche, dimensionali e strutturali dello stato attuale degli edifici che le previsioni progettuali, la descrizione degli elementi di degrado da eliminare e/o gli elementi di pregio da salvaguardare.

DATO ATTO che occorre disciplinare in maniera più dettagliata l'installazione di elementi tecnologici sui corpi di fabbrica che conservano rilevanti tracce dell'assetto storico;

DETERMINA

ART. 1 Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa e per gli effetti di cui all'art. 9 della L.R. n. 28/1998, il Piano Particolareggiato del Centro Storico – 2° stralcio del Comune di Villamassargia così come descritto negli elaborati allegati alla presente determinazione, con le seguenti prescrizioni:

- L'installazione di impianti tecnologici di cui all'art. 10 delle NTA del Piano in oggetto, dovrà essere vietata nei corpi di fabbrica che conservano l'assetto storico, materiali ed elementi storici ad eccezione dei casi in cui sia possibile



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias

DET .N. 1509 /TP-CA CI
DEL 30.07.10

installarli su corpi di fabbrica interni e che comunque risultino non visibili dalla viabilità principale o dalle visuali panoramiche.

ART. 3 Ogni eventuale variante al Piano dovrà essere preventivamente approvata da questo Servizio. Le opere programmate in sede esecutiva dovranno essere progettate conformemente alle indicazioni del Piano, come descritte nei grafici allegati;

ART. 4 Tutte le opere previste dal Piano in oggetto dovranno essere specificatamente autorizzate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e per effetto della L.R. 12/08/1998 n. 28 art. 3 comma 1 lett. c). Il parere ai sensi del citato D.Lgs. 42/2004 sui progetti esecutivi delle opere programmate dovrà essere emanato dal competente organo comunale, previo accertamento dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico - scientifica previsti dall'art. 146 comma 6 del citato decreto.

ART. 5 La presente determinazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28.
Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 21, u.c. della Legge Regionale 13/11/1998, n. 31, la presente determinazione viene contestualmente comunicata all'Assessore.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al Direttore Generale dello scrivente Assessorato ai sensi dell'art. 21 comma 7 e dell'art. 24 c. 1 lett. f) della L.R. 31/98. E' ammessa, altresì, la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il Direttore del Servizio

Arch. Giorgio Costa

RS: st